

Informazioni utili per il pagamento dell'acconto della nuova IMU 2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, **ha abolito la IUC**, ad eccezione della TARI, **ha eliminato la TASI e disciplinato la nuova IMU** (art 1, commi da 738 a 783).

I Comuni devono approvare un nuovo regolamento e le aliquote della nuova IMU, **entro il 31 luglio 2020** (art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/05/2020).

In attesa dell'approvazione del regolamento e delle aliquote della nuova IMU, si informa che, **in sede di prima applicazione della nuova IMU, la Legge n. 160/2019 prevede quanto segue:**

- il pagamento della prima rata – **acconto - con scadenza il 16/06/2020** dovrà essere **pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;**
- è confermata l'esenzione dall'IMU per le abitazioni principali, **escluse le cat. A1, A8 e A9**;
- **per gli Enti non commerciali** è confermato il **versamento in tre rate:** per la prima del 16/06/2020 il versamento dovrà essere pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente (ovvero il 2019); la seconda rata del 16/12/2020 pari al 50 % dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente; la terza, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16/06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, ovvero entro il 16/06/2021, sulla base delle aliquote che saranno approvate per l'anno 2020;
- per gli immobili (**fabbricati rurali e fabbricati merce**) che nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI, questi dovranno versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, applicando l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono quelli dell'IMU.

Si evidenzia, inoltre, che con la nuova IMU, **non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia dai pensionati AIRE** che quindi dovranno effettuare il versamento della prima rata IMU entro il 16 giugno 2020.

Il versamento della **rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno approvate da Roma Capitale e pubblicate** nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di legge prescritti.

ATTENZIONE

Si segnala che l'articolo 177 del Decreto Legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, ha

disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU, anno 2020 (quota-Stato e quota-Comune), per:

- a)** gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

- b)** gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.